

STATUTO
TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto sociale - Durata

Art. 1) Denominazione

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata
"SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A."

Art. 2) Sede

2.1 La società ha sede legale e direzione generale in Torino.

La sede può essere trasferita, purchè in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Nel rispetto delle modalità e formalità di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale il Consiglio di Amministrazione ha il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie e filiali, agenzie nonché uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia sia all'estero.

Art. 3) Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate, e, in particolare, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico del credito al consumo in tutte le sue accezioni.

La Società può compiere, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3.2 La Società, al fine dello svolgimento delle attività e dei servizi previsti nell'oggetto sociale, potrà assumere partecipazioni in altre società, nei limiti e con le modalità stabilite dalle istruzioni di vigilanza per le banche dalla Banca d'Italia.

3.3 La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

3.4 La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario SANTANDER CONSUMER BANK, ai sensi dell'articolo 61 comma quarto del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Art. 4) Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II

Capitale sociale ed Azioni – Domicilio dei soci - Recesso dei Soci

Art. 5) Capitale sociale ed Azioni

5.1 Il capitale della Società è di euro 573.000.000,00 (cinquecentosettantatremilioni/00) diviso in numero 573.000 (cinquecentosettantatremila) azioni da nominali Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

5.2 Le azioni sono nominative, indivisibili ed hanno uguali diritti. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con emissione di azioni di risparmio e/o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti purchè computabili nella componente primaria del capitale della Società. Nella deliberazione di aumento sono determinati le modalità dell'aumento stesso e l'eventuale sovrapprezzo. Nel caso di aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea, le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di amministrazione. I

conferimenti possono avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro o crediti.

In ogni caso di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

5.4 L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggette alle norme del Titolo II – Capo III del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 e alle successive modificazioni ed integrazioni che possano essere emanate.

Art. 6) Domicilio dei Soci

6.1 La qualità di Socio implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'attribuzione della competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Torino per ogni contestazione relativa al rapporto sociale.

6.2 Il domicilio degli Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 7) Recesso dei Soci

7.1 I Soci potranno recedere solo nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2437 Codice Civile. Non potrà essere esercitato il diritto di recedere da parte dei Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

7.2 I soci che intendono esercitare il diritto di recesso dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla Società.

TITOLO III

Organi

Capo I

Assemblea

Art. 8) Assemblea dei Soci

8.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

8.2 Le Assemblee sono convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia mediante avviso contenente la indicazione della data, ora e luogo dell'adunanza e dell'Ordine del Giorno comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti.

8.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.

8.4 L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

dovranno trovarsi dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 9) Intervento dei Soci in assemblea

9.1 Per l'intervento all'assemblea è necessario che almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza siano stati depositati, ai sensi di legge, dai legittimi possessori i titoli azionari presso la sede sociale o presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 10) Rappresentanza dei Soci

10.1 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nel rispetto dei limiti dell'art. 2372 Codice Civile.

10.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11) Presidenza dell'assemblea

11.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Amministratore Delegato – ove nominato - o, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto l'assemblea elegge il proprio Presidente.

11.2 Il Presidente è assistito da un Segretario - che ordinariamente è il Segretario del Consiglio di Amministrazione - o da un Notaio o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12) Deliberazioni dell'assemblea

12.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se adottate con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla regolamentazione pro tempore applicabile.

12.2 L'Assemblea, in ogni caso, approva:

(i) i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ivi inclusa l'eventuale proposta di determinare un compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, nel rispetto comunque delle indicazioni di legge;

(ii) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ivi inclusa l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione individuale superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non superiore al rapporto di 2:1;

(iii) i piani basati su strumenti finanziari (ad esempio stock option) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori delle società facenti parte del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank;

(iv) i criteri per la pattuizione ex ante del compenso da accordare in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (cd. golden parachute) da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei dipendenti della Società, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

12.3 In merito alle operazioni con parti correlate, all'Assemblea sono devolute, in conformità alle procedure pro tempore adottate in materia dalla Società, le competenze stabilite dalla normativa pro tempore vigente.

12.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, che deve avere il contenuto minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 13) Consiglio di amministrazione

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici), eletti dall'Assemblea ordinaria previa determinazione del numero. Al genere meno rappresentato deve essere riservato almeno un terzo dei Consiglieri a far corso dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione successivo al 1° gennaio 2022 e, comunque, la misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare, pro tempore vigente al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3 Fermo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche.

13.4 Gli amministratori devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente.

13.5 I membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del rapporto di uno a quattro tra membri indipendenti e numero complessivo degli amministratori, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente e, in particolare, non devono trovarsi nelle seguenti situazioni:

a) parentela o affinità (ivi comprese quelle di coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto) con esponenti degli organi sociali della Società o delle società dalla stessa controllate, come individuati tempo per tempo dal legislatore, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;

b) partecipazione o svolgimento di incarichi che siano incompatibili con il ruolo di consigliere indipendente di una banca ai sensi della normativa pro tempore vigente;

c) esistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società, con le società controllate o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

d) assunzione di cariche pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, membro del parlamento nazionale o europeo, del Governo o della Commissione europea, nonché ruoli in seno a consigli o giunte regionali, provinciali o comunali.

Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

13.6 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, successivamente alla sua nomina, perda i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, egli decade dalla carica.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta altresì l'idoneità dei propri componenti, tenendo conto della normativa vigente e delle specifiche regole adottate dal medesimo Consiglio sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per l'Organo nel suo complesso e per i suoi Comitati, anche in ragione delle caratteristiche della Società e degli obiettivi di governo societario prescelti. Il Consiglio adotta le misure a tal fine necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso risultino costantemente adeguati per competenza, professionalità, correttezza, onorabilità, reputazione, autonomia di giudizio, dedizione di tempo e grado di diversificazione anche in termini di esperienze, età, genere e proiezione internazionale, ove occorra, proponendo la revoca o pronunciando la decadenza o la sospensione dei Consiglieri che non dimostrino di possedere i requisiti prescritti, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 14) Sostituzione e revoca degli amministratori

14.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile.

14.2 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione; fino a tale giorno potrà continuare a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

14.3 I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.

Art. 15) Presidente del Consiglio di amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente.

15.2 Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli amministratori esecutivi e si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo.

In tale ambito il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, adoperandosi affinché vengano tempestivamente fornite a tutti i componenti dell'organo adeguate informazioni ed esaustiva documentazione sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- b) garantisce inoltre l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo di tutti i suoi componenti;
- c) sovrintende all'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e ne garantisce la corretta attuazione, anche per gli aspetti relativi alla comunicazione interna ed esterna, ponendosi come interlocutore del Collegio Sindacale, dei Comitati statuari costituiti in seno al consiglio e cui non partecipi;

d) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia, nonché che la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi;

e) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini delle proprie attribuzioni.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, ed, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore Delegato, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere di Amministrazione presente più anziano di età.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri, purché tra il personale della Società o tra persone comunque tenute al segreto professionale.

Art. 16) Riunioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci di regola, una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da ciascun sindaco, nei casi previsti dalla legge, con la specificazione degli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché in Europa.

16.2 La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

16.4 Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

16.5 Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.6 Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistere, su invito del Presidente, dirigenti e personale della Società.

16.7 Di ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla Legge) e trascritto su apposito libro tenuto a norma di Legge.

Art. 17) Poteri del Consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

17.2 Il Consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, esamina, quando elaborati, i piani strategici, industriali e

finanziari della Società, e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, ove nominati, il generale andamento della gestione.

17.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi generali di gestione, la propensione al rischio, l'approvazione del risk appetite framework, dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario;

b) la definizione e approvazione degli obiettivi e delle politiche di governo dei rischi della Società e del Gruppo, nonché le linee generali del processo di valutazione dell'adeguatezza dei fondi propri (processo ICAAP);

c) la designazione degli Amministratori e Sindaci delle società partecipate e la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

d) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

e) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

f) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

g) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

h) l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti con poteri di firma ed il conferimento dei relativi poteri;

i) l'assunzione e la cessione di partecipazioni escluso in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2361 comma secondo del Codice Civile; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o ad alleanze strategiche;

l) l'acquisto e la vendita e gli atti di disposizione in genere su beni immobili o su diritti reali immobiliari, nonché ogni possibile obbligazione connessa;

m) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy;

n) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in termini di corporate governance pro tempore emanate dalle competenti autorità, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà nonché valutandone periodicamente l'adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione;

o) previo parere del Collegio Sindacale la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni e la nomina dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità, della funzione antiriciclaggio e della funzione di controllo dei rischi;

p) la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

q) l'approvazione delle operazioni con parti correlate in conformità alle procedure pro tempore adottate in materia dalla Società.

r) l'elaborazione della politica di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea dei soci e la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione dei soggetti per i quali la normativa di vigilanza riserva tale compito all'organo con

funzione di supervisione strategica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione inoltre:

(i) la verifica periodica che la struttura organizzativa definisca in modo chiaro e coerente i compiti e le responsabilità;

(ii) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici, e che le funzioni aziendali di controllo abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento;

(iii) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

(iv) la verifica che i sistemi di incentivazione e retribuzione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo tengano nella dovuta considerazione le politiche di contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni;

v) assicurare un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

La concreta attuazione dei compiti di verifica di cui alle precedenti lettere potrà essere delegata all'Amministratore Delegato, ove nominato.

17.4 Nell'ambito dell'esercizio dei poteri sub art. 17.3 lettera n), il Consiglio di Amministrazione – conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV - costituisce i seguenti comitati, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività viene disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio medesimo:

a) un Comitato per la Remunerazione la cui funzione è supportare il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con la gestione da parte della Banca dei suoi profili di rischio, capitale e liquidità;

b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è supportare il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e delle politiche di governo dei rischi;

c) un Comitato per le Nomine la cui funzione principale è supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina o cooptazione degli amministratori e di autovalutazione degli organi sociali.

Quanto sopra fermo restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di avvalersi dell'esenzione di cui alla nota 13 della richiamata Sezione, ove ne sussistano i presupposti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati con compiti istruttori e consultivi, permanenti o a durata limitata, determinandone volta per volta le funzioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri e determinandone la remunerazione, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea.

17.5 Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, in via esclusiva e nel rispetto dell'art. 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti:

a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di socio;

b) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;

c) la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90 per cento del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto il proprio funzionamento, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto, nonché

quelli dei Comitati statuari di cui all'art. 17.4 che precede.

17.7 In casi di necessità ed urgenza e fatta eccezione per le materie riservate per legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e/o il Vice Presidente, se nominato, hanno la facoltà di compiere atti di competenza del Consiglio di Amministrazione medesimo o di soggetti delegati; in tal caso, il compimento degli atti dovrà essere comunicato, rispettivamente, senza indugio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e senza indugio al soggetto delegato ed al Collegio Sindacale e comunque, alla prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) Delega di poteri

18.1 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad un Amministratore Delegato e conferire particolari cariche ad uno o più dei suoi componenti fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni. Se nominato, l'Amministratore Delegato riveste anche la qualifica di Direttore Generale. Il Consiglio determina in modo analitico, con chiarezza e precisione, il contenuto, i limiti quantitativi e/o di valore e le modalità di esercizio della delega al Consigliere Delegato, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata, avendo cura di assicurare l'equilibrio dei poteri.

18.2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile.

18.3 All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, con periodicità di regola mensile ed, in ogni caso, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

18.4 In casi urgenti l'Amministratore Delegato, previa informativa, ove possibile, al Presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, se nominato, può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge e di Statuto. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

18.5 I componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono destinatari di deleghe sono qualificabili come amministratori non esecutivi. Questi ultimi concorrono attivamente in sede di Consiglio di Amministrazione ad esercitare la funzione di supervisione sull'attività di gestione corrente della Società affidata agli organi delegati. Essi, tra l'altro, devono:

- a) acquisire, anche avvalendosi di comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale;
- b) non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società;
- c) evitare situazioni di conflitto di interessi;
- d) essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- e) partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni interne di controllo e di gestione dei rischi.

Capo III

Direzione Generale

Art. 19) Direzione Generale

19.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 18.1 il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri.

19.2 Il Direttore Generale, ove nominato, risponde al Consiglio di Amministrazione; gestisce tutti gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi e determina attribuzioni e destinazioni del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone compiti e poteri.

19.3 I componenti della Direzione Generale provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi del precedente articolo 17.6.

Capo IV

Organi di controllo

Art. 20) Collegio sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il genere meno rappresentato deve essere presente all'interno dell'organo per almeno un terzo così da garantire il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, a far corso dal primo rinnovo integrale del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2022. A tal fine, occorre prevedere anche tra i sindaci supplenti la rappresentanza di cui sopra, così da garantirla anche in caso di sostituzione.

Essi durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

20.2 I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; i sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

La retribuzione per i Sindaci Effettivi è fissata dall'Assemblea a termini di Legge.

20.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito e si adopera affinché le conclusioni alle quali giunge il Collegio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo di tutti i suoi componenti.

20.4 Il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila:

a) sull'osservanza della legge, della regolamentazione e dello statuto;

- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - c) sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza;
 - d) sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi;
 - e) sul processo di informativa finanziaria;
 - f) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali;
 - g) sul processo di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
 - h) sull'indipendenza della Società di Revisione;
 - i) sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalla normative pro tempore vigente.
- f) sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo Bancario SANTANDER CONSUMER BANK.

20.5 Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione. Ciascun Sindaco ed il Collegio Sindacale nel suo complesso devono risultare costantemente adeguati per competenza, correttezza, indipendenza, autonomia di giudizio, dedizione di tempo all'incarico.

20.6 Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Fermi restando gli obblighi di informativa indicati al precedente paragrafo, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone l'efficacia nel tempo.

20.7 Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interno della Società nonché della società incaricata della revisione legale dei conti per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici ovvero relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

20.8 I membri del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Santander Consumer Bank nonché presso enti nei quali Santander Consumer Bank detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica così come definita dalle norme di legge pro tempore vigenti.

20.9 I membri del Collegio sindacale possono essere revocati solo per i motivi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21) Revisione legale dei conti

21.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Legge.

21.2 La Società di Revisione è investita dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO IV

Rappresentanza legale

Art. 22) Rappresentanza legale

22.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti, spettano al Presidente del

Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, se nominato, nonché all'Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri allo stesso conferiti, salvo diversa disposizione della delibera di delega.

22.2 La rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, può essere conferita anche ad altri amministratori, a dipendenti ed a soggetti non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza vengano sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione meccanica della firma.

22.4 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente, o dall'Amministratore delegato, ove nominato, ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Bilancio e ripartizione degli utili

Art. 23) Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.

Art. 24) Ripartizione degli utili

24.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea e consentita dalla legge.

24.2 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

24.3 Il diritto ai dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrive a favore della Società, con imputazione dei dividendi stessi alla riserva straordinaria.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 25) Scioglimento e liquidazione

25.1 In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 26) Disposizioni finali

26.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di Legge.